



COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

PROT. N° 3598 DEL 21 MAG 2010

ORDINANZA SINDACALE 21 MAGGIO 2010 n. 07

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225 il sindaco è autorità comunale di Protezione civile;

-che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 attribuisce ai comuni, tra l'altro le funzioni relative all'attuazione, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;

-che, in considerazione delle caratteristiche del territorio comunale, il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo, viene individuato tra il 15 giugno e il 30 settembre 2010;

ACCERTATO lo stato di incuria e di abbandono di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata e pubblica, specie quelli aventi i fronti su strade presenti sul territorio comunale, con il conseguente proliferare di erba, rovi, sterpaglie;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva, le abbondanti sterpaglie sui bordi stradali oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico sanitario, possono favorire l'insorgere e il propagarsi di incendi;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, visto la stagione estiva, estremamente secca ed arida, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

-che si ritiene pertanto necessario, anche per quest'anno, provvedere con urgenza alla rimozione della vegetazione spontanea e alla pulizia delle aree di competenza lungo le strade comunali e ad emanare apposita ordinanza diretta ai proprietari dei terreni prospicienti le strade comunali per l'eliminazione delle sterpaglie e per la pulizia delle aree;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento si inserisce nella campagna di prevenzione al fine di scongiurare potenziali pericoli per la collettività, in quanto in periodi estivi di estrema siccità è alto il rischio di incendi;

CONSIDERATA improrogabile l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare gli inconvenienti sopra evidenziati e ogni pericolo per la pubblica incolumità;

VISTE le norme di cui al Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11, così come modificato dai D.P.G.R. n.484 del 14.06.2002 e n.387 del 16.06.2003;

VISTO l'art.143 R.D. 8.12.1933, n.1740 Testo Unico per la Tutela delle Strade e della Circolazione;

VISTI art.gli artt.14 - 29 - 30 - 31 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.7 bis e 107, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/2000;

VISTO l'art.15 della Legge n.225/92;



COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

VISTO l'art.50, comma 4 del T.U.E.L.;

VISTA la Legge 21/11/2000, n.353;

ORDINA

*a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali ed a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e/o in prossimità di boschi o di aree del Demanio Forestale e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere entro il **15 giugno 2010** alle seguenti opere a tutela del territorio:*

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

AVVERTE

In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate e cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

Il periodo di massima pericolosità, visto quanto specificato dall'articolo 3, comma 5, della legge 21 novembre 2000 n.353, viene individuato **tra il 15 giugno e il 30 settembre 2010**.

E' vietato in tutto il territorio del comune di Trentinara **sino al 30 settembre 2010** bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose dei prati e delle erbe infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali e provinciali, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato. Chiunque, trovandosi in presenza di incendio di sterpaglie e/o boschivo, ha l'obbligo di darne immediato avviso tramite il Corpo Forestale.

Ai contravventori della presente ordinanza, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente pari a €. 25,00 (euro venticinque), con la riserva da parte dell'amministrazione Comunale di rinnovare la presente ordinanza a carico del singolo ed individuato inadempiente ed avviare conseguentemente l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa.

L'Ufficio di Polizia Municipale, nonché gli uffici preposti dall'Ente, sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione del presente atto.

PRESCRIVE

Piazza dei Martiri e degli Eroi 84070 TRENTINARA tel. 0828 831032 Fax 0828 831040
P.Iva 00785170655-Codice Fiscale 81001730654

E-Mail comune.trentinara@tiscali.it WEB: www.trentinara.com



COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici), e nelle bacheche comunali dislocate sul territorio comunale ed in luoghi di visibilità pubblica oltre che sul sito WEB del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 21/05/2010

IL SINDACO
Lorenzo FRATESE